

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N 23**

Produttori/Operatori interessati  
Loro sedi

Regione e Province Autonome  
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola  
Loro sedi

e, p.c.  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari Forestali e del Turismo  
Via XX Settembre 20  
Roma

**Oggetto:** OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti.  
Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006.  
Integrazione alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 50/2021 prot. ORPUM n. 42166 del  
10 giugno 2021. Proroghe e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle  
misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza  
epidemiologica da COVID-19- Campagna 2020/2021.

### 1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative, in applicazione di quanto disposto con il DM del 28 maggio 2021 n. 249006 e successiva Circolare del coordinamento Agea n. 40825 del 4 giugno 2021, integrano le Istruzioni operative n. 50/2021 in materia di modifica della durata dei progetti biennali ammessi al sostegno nell'ambito della misura Investimenti nella campagna 2020/2021.

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

#### 2.1 Base giuridica unionale

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 56;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

## 2.2 Base giuridica nazionale

Articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, relativo a "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare del coordinamento Agea prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006.

### 3. DEROGHE E PROROGHE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE PROGETTI

In applicazione di quanto disposto con il DM n. 249006/2021, nella campagna 2021/2022, limitatamente ai progetti biennali ammessi all'aiuto nella campagna 2020/2021 per i quali non è intervenuta alcuna modifica della durata dei progetti, può essere modificata la durata dei tempi di realizzazione del progetto 2020/2021 da biennale a triennale.

Contestualmente, per i progetti la cui durata verrà modificata, se la Regione/PA lo prevede e qualora per il progetto non sia stato erogato alcun contributo in anticipo nella campagna 2020/2021, il beneficiario potrà richiedere il pagamento di un anticipo, sul contributo reso finanziabile all'aiuto e nel rispetto del massimale previsto dalla Regione/PA, entro e non oltre la campagna 2021/2022.

I **termini nazionali** per la realizzazione dei progetti e presentazione delle rispettive domande di pagamento saldo sono disposti **inderogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2023**.

**Le istanze di modifica durata progetti** dovranno pervenire presso la Regione/PA **entro e non oltre la data del 15 maggio 2022**.

**La Regione/PA accoglie le richieste di modifica da biennale a triennale entro termine del 31 luglio 2022.**

La Regione/PA, se lo riterrà opportuno, potrà disporre termini anticipati rispetto alle date indicate nei precedenti capoversi, dandone comunicazione all'OP Agea.

Per le Regioni/PA che non operano in regime di delega, per le istruttorie e controlli in loco delle domande di pagamento saldo, i termini saranno disposti dall'OP Agea in accordo con le medesime Regioni/PA.

### 4. PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA MODIFICA DELLA DURATA DEI PROGETTI.

Il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il progetto di durata biennale 2020/2021, ammesso al finanziamento, in un progetto di durata triennale, dovrà inoltrare l'istanza di modifica alla durata del progetto alla Regione/PA tramite PEC, ovvero tramite altra modalità prevista dalla Regione/PA. Per tale tipologia di istanza l'inoltro NON avviene mediante l'uso dell'applicativo Sian.

Il termine ultimo entro il quale la Regione/PA potrà concedere la proroga è stabilito alla data del 15 luglio 2023, quale termine nazionale disposto per la presentazione delle domande di pagamento saldo biennale, salvo anticipazione dei termini disposta dalla Regione/PA.

Per le Regioni che non operano in regime di delega nell'ambito dell'attività ai fini della fase attinente alla istruttoria delle domande di pagamento saldo, le date saranno disposte dall'OP Agea in accordo con le medesime Regioni.

**Per la modifica di durata dei progetti biennali 2020/2021**, ammessi al finanziamento, in progetti triennali, la Regione/PA dovrà procedere, telematicamente, tramite l'utilizzo della funzione predisposta in ambito Sian per l'inserimento delle proroghe per singolo beneficiario.

L'OP Agea procederà alla convalida della suddetta "proroga" intesa quale modifica della durata del progetto da biennale a triennale.

## 5. DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO E GARANZIE.

Come descritto al paragrafo 3) delle presenti Istruzioni operative, nell'ambito dei progetti biennali modificati in triennali, se la Regione/PA lo prevede e se per il progetto non è stato già percepito un pagamento anticipato nella campagna 2020/2021, sarà possibile presentare la domanda di pagamento anticipo nella campagna 2021/2022.

Completata la procedura di convalida per la proroga, per i progetti biennali modificati in triennali, i beneficiari potranno presentare le domande di pagamento anticipo, opportunamente corredate da apposita garanzia, entro il 31 agosto 2022.

La garanzia verrà prodotta e acquisita avvalendosi della prevista procedura informatica, oramai consolidata, in ambito Sian (denominata "PGI"). La Regione/PA dovrà procedere alla successiva acquisizione e convalida della garanzia.

Le garanzie dovranno essere trasmesse in originale all'OP Agea.

Le domande di pagamento anticipo 2020/2021, opportunamente istruite con esito positivo, potranno essere ammesse al pagamento e liquidate inderogabilmente entro e non oltre l'esercizio finanziario corrente 2022 (15 ottobre 2022).

Le domande di pagamento anticipo 2020/2021 non liquidate entro l'esercizio finanziario 2022 (15 ottobre 2022) decadranno automaticamente ed il beneficiario dovrà presentare la domanda di pagamento saldo entro e non oltre il 15 luglio 2023, ovvero entro i termini disposti dalla Regione/PA qualora anticipati rispetto a quelli nazionali.

Per le tempistiche puntuali, si dovrà fare riferimento a quanto disposto con le istruzioni operative dell'OP Agea n. 37/2021.

Inoltre, per i progetti triennali, l'Ente garante dovrà emettere, tramite procedura ordinaria e, pertanto, non tramite portale Sian, una appendice alla garanzia "madre" con la quale dovranno essere aggiornate le decorrenze ed i termini di validità nel rispetto delle nuove tempistiche disposte con la modifica della durata del progetto.

La suddetta procedura dovrà essere eseguita anche per i progetti modificati in triennali per i quali la domanda di pagamento anticipo 2020/2021 è stata presentata e liquidata nell'esercizio finanziario 2021 (16/10/2020 – 15/10/2021) e, di conseguenza, risulta in essere una polizza già acquisita dall'OP Agea.

L'appendice alla garanzia madre è condizione essenziale ai fini dell'esito istruttorio delle domande di pagamento anticipo, qualora l'anticipo debba essere erogato nell'esercizio finanziario 2022.

Nel caso in cui l'anticipo sia stato erogato nell'esercizio finanziario 2021 e la garanzia madre sia stata già acquisita dall'OP Agea, l'appendice alla garanzia madre costituirà condizione essenziale ai fini dell'accoglimento della istanza di modifica progetto.

Nel testo dell'appendice, in modifica ed integrazione di quanto indicato nel contratto della garanzia madre (pag. 3/7 del modello precompilato), dovrà essere riportata la seguente dicitura: *la data del "termine ultimazione lavori" deve intendersi modifica dal 15 luglio 2022 al 15 luglio 2023 per i progetti triennali 2020/2021*". Nel caso la Regione/PA abbia anticipato i termini dovranno essere indicate le date anticipate.

Dovrà, similmente, essere modificato il dato riferito alla "scadenza ultima": *la data del termine lavori rinnovata in automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data "termine ultimazione lavori"*.

L'appendice di cui sopra dovrà essere inoltrata in originale alla Regione/PA ed in allegato alla garanzia madre entro il 31 luglio 2022, salvo anticipazione del termine disposta dalla Regione/PA. Qualora la garanzia sia stata già acquisita dall'OP Agea, dovrà essere inoltrata solo l'appendice in originale.

Nel merito dell'appendice, la Regione/PA dovrà accertarsi che i termini in essa indicati siano corretti e corrispondano ai termini oggetto della modifica di durata. Sarà di esclusiva competenza dell'OP Agea procedere alla acquisizione, inserimento e richiesta di convalida della appendice alla garanzia madre presso l'Ente garante.

Per i termini dell'invio delle garanzie e appendici all'OP Agea e per la procedura di liquidazione si rimanda a quanto disposto con le istruzioni operative dell'OP Agea n.53/2020, n. 37/2021 e n. 50/2021.

## 6. PROCEDURE DI RECUPERO

La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo e contestuale mancata presentazione telematica della istanza di rinuncia all'aiuto entro i termini stabiliti determinerà l'immediata attivazione delle procedure di recupero.

Le procedure di recupero dell'anticipo sono attuate in applicazione dell'articolo n.55 del regolamento di esecuzione n 908/2014 in materia di incameramento ed all'articolo n 27 – paragrafo 2) del regolamento delegato UE n. 907/2014 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La restituzione dell'indebitito interesserà la somma garantita (anticipo maggiorato del 10%).

Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 2 del regolamento delegato UE 2021/374 si rinvia a quanto comunicato al paragrafo 8) delle istruzioni operative n. 50/2021

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico  
Federico Steidl